

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of the Municipality of Arcore. It consists of a crown at the top, a shield with a red upper half and a blue lower half containing a white mountain and a white path, and a laurel wreath at the bottom with a ribbon in the colors of the Italian flag (green, white, and red) tied around it.

REGOLAMENTO
PER LA SPERIMENTAZIONE E
L'UTILIZZO DELL'ARMA AD IMPULSI
ELETTRICI (TASER) DA PARTE DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE DI
ARCORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la sperimentazione e l'utilizzo delle armi ad impulsi elettrici (Taser) come dotazione di reparto del Corpo di Polizia Locale di Arcore.
2. L'introduzione del dispositivo è finalizzata a garantire la sicurezza urbana, la tutela dell'incolumità degli operatori e dei cittadini, l'ordinata e civile convivenza, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
3. La sperimentazione avviene ai sensi dell'art. 19 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, nonché delle linee guida adottate in sede di Conferenza Unificata (11 maggio 2022).

Art. 2 – Assegnazione e destinatari

1. La sperimentazione è attuata mediante assegnazione di armi ad impulsi elettrici a operatori della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e resisi disponibili a partecipare alla sperimentazione stessa;
2. L'assegnazione è disposta dal Comandante secondo criteri organizzativi e operativi e comunque non potranno esserci in servizio esterno più di due operatori alla volta dotati di arma ad impulsi elettrici.

Art. 3 – Caratteristiche dell'arma

1. Il Taser è arma propria, in riferimento all'attuale normativa, che:
 - proietta dardi collegati tramite fili conduttori;
 - eroga impulsi elettrici per un tempo massimo di 5 secondi;
 - inibisce temporaneamente le funzioni motorie volontarie del soggetto raggiunto dai dardi.

Art. 4 – Modalità di assegnazione e impiego

1. L'arma è dotazione di reparto e assegnata di volta in volta per servizi esterni.
2. L'impiego è consentito esclusivamente nei servizi d'istituto e secondo criteri organizzativi, modalità e condizioni di esercizio rigorosamente predeterminati dal Comandante del Corpo.
3. Non potranno esserci in servizio esterno più di due operatori alla volta dotati di arma ad impulsi elettrici.

Art. 5 – Durata della sperimentazione

1. La sperimentazione ha durata di sei mesi.
2. Al termine, il Comandante redige relazione al Consiglio Comunale sull'esito della sperimentazione.

CAPO II – MODALITÀ DI IMPIEGO

Art. 6 – Principi di utilizzo

1. L'uso del Taser è consentito esclusivamente:
 - come estremo mezzo per rendere innocui soggetti estremamente aggressivi, armati con armi da sparo, armi da taglio e simili o in possesso di corpi contundenti atti a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica e degli agenti operanti;
 - nel rispetto dei principi di **necessità, proporzionalità e adeguatezza**;
 - per neutralizzare una minaccia concreta verso i cittadini e/o gli operatori;
2. Non sostituisce la comunicazione e le tecniche di de-escalation.

Art. 7 – Procedure operative

Le procedure operative prevedono, in sequenza:

1. valutazione del contesto e della minaccia;
2. comunicazione verbale e tentativo di dissuasione;
3. esposizione dell'arma a fini deterrenti;
4. attivazione dei dispositivi di avvertimento (laser / indicatore acustico);
5. utilizzo operativo solo in caso di persistenza della minaccia;
6. immobilizzazione del soggetto;
7. richiesta di assistenza sanitaria se necessaria;
8. rimozione dei dardi e repertazione.

Art. 8 – Presupposti giuridici

1. L'uso del Taser è consentito nei casi previsti dalla normativa sull'uso legittimo delle armi.
2. Deve essere rispettato il principio di proporzionalità tra offesa e difesa.

CAPO III – DOTAZIONE TECNICA

Art. 9 – Specifiche tecniche

I dispositivi di cui si equipaggerà la Polizia Locale devono garantire le seguenti specifiche tecniche:

- tensione ≤ 50 kV (a vuoto);
- impulso ≤ 5 secondi;
- sistema di registrazione dati non modificabile;
- puntatore laser;
- doppio sistema di sicurezza;
- attivazione automatica bodycam (se prevista);
- almeno due cartucce operative.

CAPO IV – FORMAZIONE

Art. 10 – Formazione obbligatoria

1. L'utilizzo è subordinato a formazione specifica.
2. Il percorso è svolto con il supporto dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. A completamento della formazione saranno predisposti il "Manuale tecnico-operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa" e le "Linee guida tecnico-operative", elaborati d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali. La documentazione sarà distribuita agli operatori coinvolti nella sperimentazione quale supporto tecnico-operativo e per gli eventuali profili di approfondimento sanitario connessi all'impiego delle armi comuni ad impulsi elettrici.

Art. 11 – Contenuti della formazione

1. La formazione include:
 - normativa e aspetti giuridici;
 - caratteristiche tecniche del dispositivo;
 - tecniche operative e procedure;
 - aspetti sanitari ed eventuali rischi;
 - esercitazioni pratiche e simulazioni;
 - valutazione finale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - Obblighi

1. Gli operatori coinvolti nella sperimentazione delle “armi comuni ad impulsi elettrici” devono adottare quanto previsto nel presente Regolamento e quanto previsto nell’accordo, ai sensi dell’art.19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n.132, tra Governo, le regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute” (Conferenza Unificata – Rep. Atti n.72/CU dell’11 maggio 2022).

ART. 13 – Divieti

1. È vietato a tutto il personale della Polizia Locale indossare e/o utilizzare strumenti e/o qualsiasi altro dispositivo individuale che non sia assegnato e/o autorizzato dal Comando. La mancata osservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti.
2. In ogni caso dovrà essere sempre espressamente escluso l'impiego dell'arma ad impulsi elettrici nell'esecuzione dei provvedimenti di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).
3. È vietato impiegare in servizio esterno più di due operatori contemporaneamente dotati di arma ad impulsi elettrici.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto si applicano:

- Codice Penale e di Procedura Penale;
- normativa sugli Enti Locali;
- disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Regione Lombardia, nonché al Ministero dell'Interno per tramite del Prefetto di Monza e della Brianza.